



**COMUNE**

**DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**

**(Provincia di Salerno)**

**ORDINANZA**

**N. Reg. Ord. 122**

**Sant'Egidio del Monte Albino, li 30.10.2020**

**OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2020**

IL SINDACO FF

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 8 agosto 2020, n. 198);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19» (GURI 7 settembre 2020, n. 222);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 18 ottobre 2020, n. 258);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 25 ottobre 2020, n. 265);

**Viste** le ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020, n. 202), 16 agosto 2020 (GURI 17 agosto 2020, n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 settembre 2020, n.234), 25 settembre 2020 (GURI 26 settembre 2020, n. 239), 7 ottobre 2020 (GURI 8 ottobre 2020, n. 249), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020, n. 261), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020, n. 262);

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** l'Ordinanza regionale n. 77 del 5 ottobre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che, *“fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata: 1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020. 1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. 2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n.*

*75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii. 3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga: 3.1.dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; 3.2 di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina"-,*

**Vista** l'Ordinanza regionale n.78 del 14 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 13 novembre 2020;

**Vista** l'Ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020 e, in particolare, al punto 1.5. è stato disposto che *"in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi"-,*

**Vista** l'Ordinanza regionale n.80 del 16 ottobre 2020, con la quale:

*"1. A parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale: 1.1. è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni); 1.2. sono consentiti in modalità "in presenza" i corsi, non scolastici, con lezioni/eventi formativi di durata non superiore ad un'ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore. 2. Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020"-,*

**Viste** le Ordinanze regionali n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

**Vista** l'Ordinanza regionale n.85 del 26/10/2020 recante le "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. *Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica e limitazioni alla mobilità;*

**Vista** la nota dell'Anci Campania del 28.10.2020 che di concerto con l'Unità di Crisi, ritiene che, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione

epidemiologica quotidianamente rilevata, al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, è fortemente raccomandata la chiusura dei cimiteri;

**Atteso** che in tali occasioni è tradizione recarsi al Cimitero comunale a far visita ai propri cari, soprattutto nei giorni 1 - 2 novembre e quindi potrebbero verificarsi uscite massive ed assembramenti, e ciò creando il rischio di forme di assembramento, in contrasto con il principio di contenimento sociale di cui alla normativa sopra richiamata;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, che sta registrando ogni giorno casi di soggetti positivi;

**Dato Atto** che anche la stretta osservanza del protocollo di sicurezza pur prevedendo ingressi contingentati non garantisce che non si creino assembramenti anche all'esterno laddove l'area d'ingresso e di parcheggio non è particolarmente ampia ed inoltre la fase emergenziale in atto non offre la possibilità di disporre di tutto il personale necessario;

**Visto** l'art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri;

**Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002, in base al quale sono servizi pubblici essenziali il trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità;

**Ritenuta** prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

nei giorni 31, 1 e 2 novembre 2020:

**1. La chiusura del Cimitero:**

2. Negli altri giorni, fino ad ulteriori e diverse disposizioni il cimitero è regolarmente aperto secondo gli orari correnti fermo restando l'applicazione di tutte le precauzioni dettate dalle vigenti disposizioni ed in particolare:

- è fatto obbligo ai visitatori di indossare in modo corretto la mascherina, rispettare il distanziamento sociale con le persone non facenti parte del proprio nucleo familiare e astenersi dall'entrare nel Cimitero comunale con una temperatura corporea superiore a 37.5°;
- è assolutamente vietato qualsiasi assembramento presso tombe, loculi, edicole e cappelle cimiteriali e negli spazi comuni e viali della struttura cimiteriale;

**AVVERTE**

che il mancato rispetto degli obblighi innanzi richiamati è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00; nei casi di cui all'art. 1 comma 2 lettere a), b) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'affidamento in gestione da 1 a 3 mesi.

SONO FATTE SALVE EVENTUALI SUCCESSIVE ED IMMEDIATE MODIFICHE DI QUESTA ORDINANZA CHE SI RENDESSERO NECESSARIE PER FATTI SOPRAVVENUTI, O VALUTAZIONI CIRCA L'ANDAMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO COMUNALE

**DISPONE INFINE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo, sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- Sig. Prefetto;
- Presidente della Regione Campania;
- Responsabile dell'Area Tecnica;
- Comando della Polizia Locale;
- Comando Tenenza dei Carabinieri di Pagani;
- Asl distretto territoriale Sanitario di competenza;
- Consorzio Azimut srl in persona del rappresentante legale perché, in ottemperanza alla presente Ordinanza, curi la gestione delle aree cimiteriali secondo quanto qui disposto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sant'Egidio del Monte Albino, 30.10.2020

IL SINDACO FF  
Antonio LA MURA